



**Discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti e
n. 7-00433 Causi, in materia di revisione della
disciplina concernente l'obbligo di accettare
pagamenti mediante carte di debito e misure a
sostegno del commercio elettronico**

Audizione della Rete delle Professioni Tecniche

Commissione riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive)

Camera dei Deputati

Roma, 30 settembre 2014

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Indice

Premessa	1
1. Le richieste della Rete delle Professioni Tecniche	4

Premessa

Gli interventi normativi del biennio 2011-2012 che hanno “rivoluzionato” il sistema delle professioni ordinistiche, hanno determinato anche l’insorgere in capo ai professionisti di oneri aggiuntivi e gravosi.

L’introduzione dell’obbligo della formazione continua e dell’assicurazione professionale, l’abrogazione delle norme tariffarie, l’istituzione di organi di disciplina autonomi dagli organi amministrativi, sono novità che pongono il sistema italiano delle professioni all’avanguardia nel panorama europeo e mondiale. Novità che sono state accettate di buon grado dalle professioni tecniche ma che determinano costi elevati, cui i professionisti si fanno carico senza alcun sostegno pubblico.

Tutto ciò in una congiuntura economica che è la più difficile degli ultimi 70 anni. Negli ultimi 6 anni il mercato delle costruzioni ha perso oltre il 18% del suo valore; quello dei servizi professionali ad esso connessi quasi il 30% (passando dai 21 miliardi del 2008 ai 15 miliardi del 2014). In tale contesto i redditi professionali hanno subito una drastica contrazione, superiore mediamente al 30%.

Il mercato dei servizi professionali tecnici è diventato sempre più affollato e competitivo. Complice anche la crisi del lavoro dipendente (i cui fuoriusciti con competenze tecniche sono assorbiti in gran parte dal comparto professionale), il numero dei professionisti che operano nel mercato dei servizi professionali tecnici è cresciuto negli ultimi 6 anni di oltre il 12%, passando dai 294.000 del 2008 ai 330.000 del 2014.

I professionisti tecnici si trovano poi a dover competere ad armi impari con le società di ingegneria e le strutture pubbliche di progettazione. Complice il quadro normativo che impone requisiti di qualificazione impossibili da raggiungere per il 95% degli studi professionali, solo il 16% (dati secondo trimestre 2014) degli importi dei bandi di progettazione resta di appannaggio dei professionisti, mentre la parte restante resta di fatto riservata alle società

di ingegneria. Tale mercato si connota peraltro per il manifestarsi di aggiudicazioni al ribasso con medie del 34% (dati secondo trimestre 2014) e con punte anche del 100%.

Il ricorso ai professionisti per l'espletamento dei servizi tecnici nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche resta ancora, normativamente, un'eccezione. Anche i recenti provvedimenti in materia di dissesto idrogeologico e manutenzione degli edifici scolastici, continuano a privilegiare, se non a configurare come esclusivo, l'affidamento dei servizi tecnici alle società pubbliche di progettazione. Questo nonostante sia ormai incontrovertibile che la progettazione realizzata "in casa" dalle pubbliche amministrazioni sia intrinsecamente correlata al mancato rispetto dei tempi di realizzazione e dei costi preventivati delle opere pubbliche. Costi che sono mediamente superiori di oltre il 30% rispetto a quanto registrato nei principali paesi europei.

In tale contesto lo Stato continua a trattare i professionisti come "figli di un dio minore".

Nonostante il D.P.R. 137/2012 abbia introdotto con l'art. 7, **l'obbligo di formazione continua** per tutti i professionisti che esercitano una professione per la quale sia necessaria l'iscrizione ad un Ordine o Collegio, il comma 5° dell'art.54 del D.P.R. 917/1986 il *Testo unico delle imposte sui redditi* continua a consentire che tali spese possano essere dedotte **solamente nella misura del 50%**.

Un giovane che si voglia approcciare alla libera professione deve mettere in conto mediamente **una spesa di circa 400 euro solo per il conseguimento dell'abilitazione professionale** (tra tasse e versamenti agli atenei) cui si aggiungono **168 euro di tasse governative per l'iscrizione all'albo**. E questo mentre numerosi Ordini e Collegi hanno azzerato le quote di iscrizione per i giovani iscritti.

Il Ministero del Lavoro, attraverso la circolare 19/14, ha interpretato quanto stabilito nel Dm 83473/14, **escludendo i dipendenti degli studi professionali dalla Cigd** (Cassa integrazione guadagni in deroga). Questo determina una

disparità di trattamento nello stesso settore dei servizi tecnici, in quanto i dipendenti delle società di ingegneria sembrerebbero poter accedere a tali misure mentre quelli degli studi professionali no.

In questo contesto, l'imposizione di un ulteriore balzello di 150 euro l'anno per il solo mantenimento del POS negli studi professionali tecnici diventa inaccettabile.

1. Le richieste della Rete delle Professioni Tecniche

La presenza di PoS procapite in Italia è in linea con la media dei paesi dell'area euro, anche se sostanziali differenze sono individuabili nella diffusione per tipologia di impresa e dimensione delle stesse. Il 33% circa delle imprese italiane detiene un PoS rispetto alla media del 44% dei paesi europei che si contraddistinguono per un elevato utilizzo delle carte di pagamento per gli acquisti.

A fronte di una diffusione dei PoS sostanzialmente in linea con la media europea, si assiste ad un minore utilizzo di questo strumento da parte dei consumatori, con un numero di transazioni pari a circa un terzo della media dei paesi dell'area euro.

Per aumentare la diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, è stato introdotto l'art. 15 del decreto legge 179/2012 che ha imposto l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti mediante carte di debito a decorrere dal 1 gennaio 2014.

La norma rinviava la sua applicazione all'emanazione di uno o più decreti attuativi che dovevano disciplinare eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati, nonché introdurre la possibilità di estendere tale obbligo ad ulteriori strumenti di pagamento elettronico anche con tecnologie mobili.

Sebbene la finalità della norma sia condivisibile, è da sottolineare come da un lato la stessa possa risultare del tutto inefficace e dall'altro comporti un aggravio dei costi nell'esercizio della professione.

Per quanto concerne l'efficacia della norma, i dati desunti dalla Banca D'Italia dimostrano come il mancato utilizzo dei pagamenti elettronici sia più legato ad

un fattore culturale sul versante della domanda piuttosto che ad una mancanza di servizi PoS sul versante dell'offerta. Di conseguenza, è presumibile che l'introduzione dell'obbligo di accettare pagamenti attraverso i PoS da parte dei professionisti, inciderà minimamente sulla diffusione dell'utilizzo dello strumento stesso.

A fronte di un basso risultato si assisterà, invece, ad un incremento dei costi per l'esercizio dell'attività professionale non direttamente correlati all'attività stessa.

I professionisti si trovano ad affrontare un costo legato all'attivazione del PoS, un canone mensile per la gestione dello stesso, ed una commissione su ogni singola transazione.

Il costo di attivazione, che varia a secondo dell'operatore finanziario scelto, non incide particolarmente sui professionisti, mentre il costo di gestione comporta l'obbligo di sostenere una spesa fissa mensile.

In considerazione della possibilità di ricevere pagamenti anche fuori dai locali dove viene esercitata l'attività, i professionisti sono obbligati ad acquistare un PoS su rete mobile, con un aggravio del costo di gestione rispetto al servizio su rete fissa.

Infine, la terza componente del costo, le commissioni su singola transazione, possono avere una incidenza variabile laddove non siano previsti importi minimi delle transazioni e allo stesso tempo sia prevista una quota fissa di commissione per singola operazione.

In considerazione dei limiti di pagamento effettuabili attraverso le carte di debito (limiti mensili utilizzo carta), e del dato medio per singola transazione desunto inizialmente (mediamente non superiore ai 70 euro), è evidente che l'utilizzo di questo strumento per il pagamento delle prestazioni professionali ha una portata limitata soprattutto per quanto concerne quelle di natura tecnica.

Si assiste, di conseguenza, al sostenimento di un costo per un servizio che sia in termini di numero di operazioni effettuate che di importo delle stesse, non apporta alcun beneficio ai professionisti. In casi estremi, come per i

professionisti che operano solo con imprese e pubbliche amministrazioni, il costo deve essere sostenuto per un servizio che non è mai utilizzato.

La relazione illustrativa di accompagnamento del decreto 179/2012 individua una seconda finalità all'introduzione dell'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto stesso, ovvero la lotta all'evasione fiscale attraverso la riduzione dell'utilizzo del contante.

Anche questa seconda finalità è difficilmente raggiungibile per le motivazioni illustrate in precedenza.

Inoltre, in considerazione che le prestazioni di natura tecnica danno luogo, quasi sempre, ad un elaborato da presentarsi alle pubbliche amministrazioni (progetti, asseverazioni etc.), la loro tracciabilità ai fini fiscali è possibile anche attraverso l'introduzione di strumenti alternativi.

Il 13 dicembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva elaborato uno Schema di decreto recante il *“Regolamento per la disciplina degli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, relativamente all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”* che rispondeva appieno alle istanze manifestate dalla Rete delle Professioni Tecniche.

Il comma 1 dell'art.2 stabiliva l'importo minimo da cui scaturisce l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito precisando che esso *“si applica a tutti i pagamenti superiori **alla soglia minima di venti euro (...)**”*; il comma 2 precisa, poi, che tale obbligo trova applicazione **solo per “i pagamenti effettuati all'interno dei locali destinati allo svolgimento dell'attività di vendita o di prestazione di servizio”** escludendo, di fatto, dall'obbligo i pagamenti ricevuti all'esterno dello studio (ad esempio nel caso di prestazioni a domicilio del cliente). Ed evitando così di *“complicare le prestazioni al domicilio effettuate dai professionisti ed altre prestazioni in cui avere un Pos implica anche i costi e le complicazioni di un collegamento mobile (...)*”.

Sempre il comma 2, al fine di restringere la portata applicativa della disposizione, precisava che, per i primi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, l'obbligo di accettare pagamenti con carta di debito sussiste

*“esclusivamente nel caso in cui il fatturato del soggetto che effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, come risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, dalle scritture contabili dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento, **per la parte riferibile alle sole transazioni con consumatori o utenti** (NdR , con l’esclusione, quindi, della parte riferibile alle transazioni con soggetti che esercitano attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali) **è superiore a 300.000,00 euro**”.* Decorsi sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto, tale limite veniva ridotto a 200.000,00 euro.

Tele impostazione, condivisibile, è stata disattesa dal DM 24 gennaio 2014 *Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito*, che ha, invece, esteso **l’obbligo di accettare pagamenti col POS a tutti i professionisti, indipendentemente dai livelli di reddito e dalla tipologia di clientela.**

Si richiede pertanto il ripristino delle condizioni di applicazione dell’obbligo previste dallo Schema di decreto elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 13 dicembre 2013.